



STUDIO LEGALE
Prof. Avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nella Lumsa di Roma
Avv. Marco Isceri
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
Tel. 06.3216757 – 789 (anche fax)
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti
Tel. 0746.482652 – fax 0746.270156
Web: piccininistudiolegale.it
Mail: info@piccininistudiolegale.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

PER: le prof.sse:

- 1) **Alibrandi Flavia (LBRFLV92B43H501T)**, nata a Roma (RM) il 3.2.1992 e ivi residente in via Allumiere, n. 25 (00179 – RM);
- 2) **Anfora Elisabetta (NFRLBT96A43D708L)**, nata a Formia (LT) il 3.1.1996 e ivi residente in via Carlo Filosa, n. 28 (04023 – LT);
- 3) **Biasion Sibilla (BSNSLL79C49D612V)**, nata a Firenze (FI) il 9.3.1979 e residente a Roma (RM) in via Antonio Tempesta, n. 254 (00176 – RM);
- 4) **Cosenza Maria (CSNMRA95C51C349D)**, nata a Castrovillari (CS) il 11.3.1995 e residente a Morano (CS) in via Fedele Lo Tufo, n. 208 (87016 – CS);
- 5) **Costantini Francesca (CSTFNC96D56L103G)**, nata a Teramo il 16.4.1996 e residente a Tortoreto (TE) in via Niccolò Macchiavelli, n. 3 (64018 – TE);
- 6) **Damasi Simona (DMSSMN95R64H501T)**, nata a Roma il 24.19.1995 e ivi residente in via Flavio Stilicone, n. 240 (00175– RM);
- 7) **D'Avino Antonella (DVNNNL91E64G190Y)**, nata a Ottaviano (NA) il 24.5.1991 e ivi residente in via Gabriele D'Annunzio, n. 149 (80044 – NA);
- 8) **Di Filippo Claudia (DFLCLD90D61H501B)**, nata a Roma il 21.4.1990 e ivi residente in Via di Valle Alessandra n. 1 (00133– RM);
- 9) **Di Ruscio Fabiola (DRSFBL95A68H501U)**, nata a Roma il 28.1.1995 e ivi residente in via Fillide, n. 31 (00155– RM);
- 10) **Doddis Nicole (DDDNCL95E64H501M)**, nata a Roma il 24.5.1995 e residente a Labico (RM) in Via XXI Strada 25/B (00030 – RM);
- 11) **Dolente Alessia (DLNLSS97C59A024U)**, nata ad Acerra (NA) il 19.3.1997 e residente a Cardito (NA) in via Galileo Galilei, n. 9 (80024 – NA);
- 12) **Ferrari Alessandra (FRRLSN94R43L419E)**, nata a Tricase (LE) il 3.10.1994 e ivi residente in Via Tagliamento, n. 34 (73039 – LE);
- 13) **Ferraro Alessia (FRRLSS90M63H501V)**, nata a Roma il 23.8.1990 e ivi residente in Via Poseidone, n. 82 (00133– RM);
- 14) **Ferraro Ilaria (FRRLRI94M64C710O)**, nata a Cinquefrondi (RC) il 24.8.1994 e residente a Rombiolo (VV) in via C. Marx, n. 48/002 (89841 – VV);



- 15) **Festa Rosa (FSTRSO97B60E932A)**, nata a Marcianise (CE) il 20.2.1997 e residente a Capodrise (CE) in Via Pietro Nenni, n. 36 (81020 – CE);
- 16) **Gusciglio Francesca Anna (GSCFNC88L52I356L)**, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 12.7.1988 e residente a Marino (RM) in Via J. F. Kennedy 84 (00047 – RM);
- 17) **Ilaria Mancini (MNCLRI88C48A515P)**, nata ad Avezzano (AQ) l'8.3.1988 e ivi residente in Via Miguel de Cervantes, n. 2 (67051 – AQ);
- 18) **Marrone Filomena (MRRFMN94R71G309X)**, nata a Villaricca il 31.10.1994 e residente a Giugliano Campania (NA) in Viale dello Scorpione, n. 2 (80014 – NA);
- 19) **Napolitano Chiara (NPLCHR95T59F839H)**, nata a Napoli il 19.12.1995 e ivi residente in Via Cupa Rubinacci, n. 13 (80147 – NA);
- 20) **Russo Annalisa (RSSNLS94L55I712V)**, nata a Sezze (LT) il 15.7.1994 e residente a Latina (LT) in Via del Ciclamino, n. 57 (04100 – LT);
- 21) **Schintu Vanessa (SCHVSS90L41E281Y)**, nata a Iglesias (CA) l'1.7.1990 e residente in Via Fonteiana, n. 86 (00152 – RM);
- 22) **Smarrazzo Concetta (SMRCCT96C42F799V)**, nata a Mugnano di Napoli il 2.3.1996 e residente a Giugliano Campania (NA) in Via G. Mazzini, n. 6 (80014 – NA);
- 23) **Squeglia Teresa (SQGTRS93B61B715U)**, nata a Capua (CE) il 21.2.1993 e residente a Roma (RM) in Via di Vallerano, n. 95 (00128 – RM);
- 24) **Stanco Simona (STNSMN95T67A509P)**, nata ad Avellino il 27.12.1995 e residente a Tivoli (RM) in Via della Serena, n. 89 (00019 – RM);
- 25) **Stella Eleonora (STLLNR94D66L328T)**, nata a Trani (BA) il 26.4.1994 e residente a Barletta (BT) in Via Lavello, n. 27 (76121 – BT);
- 26) **Verazzo Alfonsina (VRZLNS92R56B963D)**, nata a Caserta (CE) il 16.10.1992 e residente a Casal di Principe (CE) in Via Picasso, n. 11 (81033 – CE),

rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Iseri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: marcoiseri@ordineavvocatiroma.org – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliate presso il loro Studio, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giusta procura in calce al presente atto

- ricorrenti -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma (RM) - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- convenuto -

NONCHÉ CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: dr1a@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso



l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- convenuto -

NONCHÉ CONTRO: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – AT Roma (C.F. 80190390585 - PEC: usprm@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Via Cavour, 258 - presso l'I.I.S. Leonardo Da Vinci, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- convenuto -

* * *

Oggetto: impugnazione GPS (Graduatoria Provinciale Supplenze) – elenchi aggiuntivi, pubblicata in data 9 agosto u.s. e rettificata in data 17 agosto u.s..

INDICE	
Premessa	3
A) FATTO	4
DIRITTO	
1) <i>Sul fumus boni iuris</i> : il diritto al riconoscimento del corretto punteggio e alla corretta posizione nella GPS – elenchi aggiuntivi	12
2) <i>Sul periculum in mora</i>	15
2A) Sull'imminenza del pregiudizio lamentato	15
2B) Sull'irreparabilità del pregiudizio lamentato	16
3) Richiesta di emissione decreto <i>inaudita altera parte</i>	17
CONCLUSIONI	17
Istanza di autorizzazione alla notifica <i>ex art.</i> 151 c.p.c.	18

Premessa

Le ricorrenti, tutte laureate in Scienze della formazione primaria, sono insegnanti iscritte nella I fascia delle GPS, nella quale sono ricompresi i docenti in possesso del titolo di abilitazione, e hanno presentato domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle dette GPS, su posto di sostegno, nella Scuola Primaria e Infanzia, elenchi previsti dall'art. 59 D.L. n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis), che ha introdotto una procedura straordinaria di immissione in ruolo per chi vi fosse inserito.

Le docenti, al momento della pubblicazione della GPS – elenchi aggiuntivi c.d. ADEE – hanno notato un errore nel calcolo automatico del punteggio da parte dell'Amministrazione, che ha comportato il peggior posizionamento in graduatoria, tale da negare loro la concreta ed oggettiva chance di accedere alla detta procedura straordinaria di immissione in ruolo.

Del resto, simili errori si sono ripetuti, dato che sono già state pubblicate – per l'USR Lazio – due versioni della graduatoria in parola, di cui la seconda in rettifica della prima, rispettivamente datate 9 agosto 2021



e 17 agosto 2021, che però non hanno risolto i precedenti errori, causando alle docenti una **persistente situazione di illegittimità e una crescente preoccupazione per il loro futuro lavorativo.**

Oltretutto, le ricorrenti, allo stato, **non compaiono nella graduatoria GPS neppure nella posizione utile per il conferimento dell'incarico annuale di supplenza** e, dunque, **si trovano prive di un lavoro stabile** con conseguenti danni patrimoniali e non.

Da ultimo, quasi tutte le ricorrenti si sono viste progressivamente, di giorno in giorno, rettificare il punteggio sulla piattaforma "*Istanze on line*", nutrendo quindi una speranza di rettifica anche della graduatoria corrispondente ma, dato che – **nonostante le rassicurazioni fornite dal Ministero nel corso degli incontri sindacali e a mezzo stampa e una diffida presentata da questa difesa** – l'Amministrazione non vi ha provveduto, **ormai il danno è certo.**

In effetti, le ricorrenti – allo stato – essendo state escluse dalle GPS elenchi aggiuntivi (disposti esclusivamente per l'a.s. 2021/2022), hanno visto **pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità** di essere immesse in ruolo al termine dell'anno di formazione e prova (previsto dalla procedura straordinaria).

* * *

FATTO


1. Le ricorrenti **sono tutte insegnanti, laureate magistrali in Scienze della formazione primaria,** iscritte nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, quindi, abilitate all'insegnamento.
2. In particolare:
 - la dott.ssa Alibrandi si è laureata all'Università di Roma Tre il 6.12.2019 (**doc. all. 1**);
 - la dott.ssa Anfora si è laureata all'Università di Roma Tre il 20.6.2019 (**doc. all. 2**);
 - la dott.ssa Biasion si è laureata all'Università Europea di Roma il 23.5.2020 (**doc. all. 3**);
 - la dott.ssa Cosenza si è laureata all'Università di Roma Tre il 25.6.2020 (**doc. all. 4**);
 - la dott.ssa Costantini si è laureata all'Università di Roma Tre il 25.6.2020 (**doc. all. 5**);
 - la dott.ssa Damasi si è laureata all'Università di Roma Tre il 17.12.2019 (**doc. all. 6**);
 - la dott.ssa D'Avino si è laureata all'Università di Salerno il 26.7.2019 (**doc. all. 7**);
 - la dott.ssa Di Filippo si è laureata all'Università di Roma Tre il 25.6.2018 (**doc. all. 8**);
 - la dott.ssa Di Ruscio si è laureata all'Università di Roma Tre il 17.3.2020 (**doc. all. 9**);
 - la dott.ssa Doddìs si è laureata all'Università di Roma Tre il 31.3.2020 (**doc. all. 10**);
 - la dott.ssa Dolente si è laureata all'Università di Salerno il 20.7.2020 (**doc. all. 11**);
 - la dott.ssa Ferrari si è laureata all'Università di Salerno il 25.7.2019 (**doc. all. 12**);
 - la dott.ssa A. Ferraro si è laureata all'Università di Roma Tre il 12.12.2018 (**doc. all. 13**);
 - la dott.ssa I. Ferraro si è laureata all'Università Lumsa di Roma il 6.4.2020 (**doc. all. 14**);
 - la dott.ssa Festa si è laureata all'Università di Salerno il 21.7.2020 (**doc. all. 15**);
 - la dott.ssa Gusciglio si è laureata all'Università Europea di Roma il 21.5.2020 (**doc. all. 16**);
 - la dott.ssa Mancini si è laureata all'Università di L'Aquila il 19.10.2019 (**doc. all. 17**);
 - la dott.ssa Marrone si è laureata all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il 18.5.2020 (**doc. all. 18**);
 - la dott.ssa Napolitano si è laureata all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il 10.7.2019 (**doc. all. 19**);
 - la dott.ssa Russo si è laureata all'Università di Roma Tre l'11.12.2018 (**doc. all. 20**);
 - la dott.ssa Schintu si è laureata all'Università di Cagliari il 17.2.2017 (**doc. all. 21**);
 - la dott.ssa Smarrazzo si è laureata all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il 9.7.2019 (**doc. all. 22**);



- la dott.ssa Squeglia si è laureata all'Università di Roma Tre il 17.12.2018 (**doc. all. 23**);
 - la dott.ssa Stanco si è laureata all'Università di Roma Tre il 26.6.2020 (**doc. all. 24**);
 - la dott.ssa Stella si è laureata all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il 10.7.2019 (**doc. all. 25**);
 - la dott.ssa Verazzo si è laureata all'Università Lumsa di Roma il 17.4.2018 (**doc. all. 26**).
3. Le dottoresse **hanno conseguito, entro il 31 luglio 2021 (come richiesto dall'art. 59 del DL n. 73/2021), anche il diploma di specializzazione** per le attività di sostegno.
4. In particolare:
- la Alibrandi si è specializzata all'Università degli Studi Internazionali di Roma il 12.7.2021 (**doc. all. 27**);
 - la Anfora si è specializzata all'Università di Roma Tor Vergata il 13.7.2021 (**doc. all. 28**);
 - la Biasion si è specializzata all'Università Europea di Roma il 12.7.2021 (**doc. all. 29**);
 - la Cosenza si è specializzata all'Università Europea di Roma il 13.7.2021 (**doc. all. 30**);
 - la Costantini si è specializzata all'Università Europea di Roma il 13.7.2021 (**doc. all. 31**);
 - la Damasi si è specializzata all'Università di Roma Tor Vergata il 13.7.2021 (**doc. all. 32**);
 - la D'Avino si è specializzata all'Università di Salerno il 10.7.2021 (**doc. all. 33**);
 - la Di Filippo si è specializzata all'Università Lumsa di Roma il 26.5.2021 (**doc. all. 34**);
 - la Di Ruscio si è specializzata all'Università di Roma Tor Vergata il 13.7.2021 (**doc. all. 35**);
 - la Doddì si è specializzata all'Università degli Studi Internazionali di Roma il 12.7.2021 (**doc. all. 36**);
 - la Dolente si è specializzata all'Università degli Studi Internazionali di Roma il 12.7.2021 (**doc. all. 37**);
 - la Ferrari si è specializzata all'Università degli Studi Internazionali di Roma il 12.7.2021 (**doc. all. 38**);
 - la A. Ferraro si è specializzata all'Università degli Studi Internazionali di Roma il 12.7.2021 (**doc. all. 39**);
 - la I. Ferraro si è specializzata all'Università di Roma Foro Italico il 9.7.2021 (**doc. all. 40**);
 - la Festa si è specializzata all'Università degli Studi Internazionali di Roma il 12.7.2021 (**doc. all. 41**);
 - la Gusciglio si è specializzata all'Università Europea di Roma il 13.7.2021 (**doc. all. 42**);
 - la Mancini si è specializzata all'Università Europea di Roma il 13.7.2021 (**doc. all. 43**);
 - la Marrone si è specializzata all'Università di Roma Tre il 13.7.2021 (**doc. all. 44**);
 - la Napolitano si è specializzata all'Università di Roma Tre il 13.7.2021 (**doc. all. 45**);
 - la Russo si è specializzata all'Università Lumsa di Roma il 26.5.2021 (**doc. all. 46**);
 - la Schintu si è specializzata all'Università degli Studi Internazionali di Roma il 13.7.2021 (**doc. all. 47**);
 - la Smarrazzo si è specializzata all'Università di Roma Tre il 14.7.2021 (**doc. all. 48**);
 - la Squeglia si è specializzata all'Università Lumsa di Roma il 26.5.2021 (**doc. all. 49**);
 - la Stanco si è specializzata all'Università degli Studi Internazionali di Roma il 13.7.2021 (**doc. all. 50**);
 - la Stella si è specializzata all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il 9.7.2021 (**doc. all. 51**);
 - la Verazzo si è specializzata all'Università Lumsa di Roma il 26.5.2021 (**doc. all. 52**).
5. Quindi, come disposto dall'art. 59 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 123/2021, c.d. Sostegni *bis*, le insegnanti hanno potuto presentare – come hanno fatto – le domande per la loro iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle GPS, poiché in possesso dei requisiti di legge (**doc. all. 53**).
6. Al momento della compilazione della domanda, come si nota chiaramente dal file .jpeg di seguito riportato, trattandosi di elenchi aggiuntivi, il sistema ministeriale ha “guidato” le Istanti, consentendo loro solo di “**importare titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso**” (nello specifico, il titolo di specializzazione conseguito entro il 31 luglio 2021; cfr. guida completa disponibile



all'URL [https://www.istruzione.it/polis/allegati/SG1-GOV-MI-Guida Rapida Istanze OnLine-Compilazione Elenchi aggiuntivi GPS.pdf](https://www.istruzione.it/polis/allegati/SG1-GOV-MI-Guida_Rapida_Istanze_OnLine-Compilazione_Elenchi_aggiuntivi_GPS.pdf)):



IMPORTA TITOLI ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO – SEZIONE B

PAGINA INIZIALE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

Ministero dell'Istruzione
Elenchi aggiuntivi graduatorie provinciali di supplenza pers. docente ed educativo

Modello di presentazione della domanda

Seleziona graduatoria di interesse, fascia e titoli di accesso

Importa Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B

Titoli di servizio

Titoli di riserva

Titoli di preferenza

Altre dichiarazioni

Seleziona graduatoria istituto

Allegati

Sezione obbligatoria

Nella sezione "Importa titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso- Sezione B" vengono proposti gli eventuali titoli, dichiarati a inizio biennio, che l'aspirante può importare o convertire in riferimento a quanto posseduto e dichiarato per la GPS. Il sistema opera comunque una validazione in riferimento alle graduatorie di nuovo inserimento.

IMPORTA TITOLI ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO – SEZIONE B

Ministero dell'Istruzione
Elenchi aggiuntivi graduatorie provinciali di supplenza pers. docente ed educativo

Modello di presentazione della domanda

Seleziona graduatoria di interesse, fascia e titoli di accesso

Importa Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B

Titoli di servizio

Titoli di riserva

Titoli di preferenza

Altre dichiarazioni

Seleziona graduatoria istituto

Allegati

Sezione obbligatoria

Per accedere alla sezione, cliccare su «Azioni disponibili» in corrispondenza della voce «Importa titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso Sezione B» e successivamente su «Accedi».

PAGINA INIZIALE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

Importa Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso inseriti nelle GPS

Nella tabella sottostante sono elencati i titoli inseriti nelle GPS. Se si vuole importare un titolo nella domanda premere il bottone corrispondente.

Tabella-Sezione	Descrizione	Azioni
TAS2-S4	Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio (qualificante titolo di accesso a tre classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56)	Importa
TAS3-B1	Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di secondo ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso all'iscrizione di cui al punto A.1.	Importa
TAS9-B15	Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con	Importa

Accedendo alla sezione "Importa titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso- Sezione B" vengono proposti i titoli presenti sulla domanda GPS di inizio biennio che possono essere importati sull'istanza in oggetto.

Cliccando sul tasto "Importa sulla domanda" il sistema registra il titolo in oggetto o il corrispettivo convertito in riferimento alla graduatoria di prima fascia dichiarata nella domanda degli elenchi aggiuntivi. Effettuata l'operazione, i titoli importati risultano presenti nella apposita sezione "Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso- Sezione B".

7. Del resto, tutte le insegnanti erano già precedentemente iscritte nelle GPS e, quindi, il software, essendo già “a conoscenza” dei loro titoli pregressi di accesso, di abilitazione e/o di servizio, ha

richiesto esclusivamente l'inserimento di titoli **ulteriori** rispetto a quelli già caricati in precedenza per l'iscrizione nella I fascia delle GPS: nel loro caso, il titolo di specializzazione.

8. Viceversa, relativamente ai titoli già caricati in precedenza per presentare domanda di iscrizione nelle GPS, essi sono stati semplicemente “importati”, come anche spiegato nel widget ministeriale: *“nella sezione importa titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso vengono proposti gli eventuali titoli, dichiarati a inizio biennio, che l'aspirante può importare o convertire in riferimento a quanto posseduto e dichiarato per le GPS”*.
9. Infatti, nella versione definitiva delle domande delle ricorrenti è presente una sezione dedicata ai titoli ulteriori (rispetto a quelli già in possesso della PA relativamente alle GPS) e una ai titoli importati da GPS (segnalati con la dicitura “**presente su GPS**”), come è ben evidente dalle seguenti schermate (riferite, come esempio, alla posizione della ricorrente Cosenza):

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA	
Lingua graduatoria	ITALIANA
Ordine/Classe di concorso	ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado
votazione originale	29
votazione base	30
votazione rapportata	97
votazione rapportata base	100
data conseguimento	13/07/2021
Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo	Università Europea di Roma

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA I FASCIA - PRESENTE SU GPS	
Lingua graduatoria	ITALIANA
Ordine/Classe di concorso	AAAA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria - Laurea scienze formazione primaria quinquennale ex D.M. 249/2010
votazione originale	97
votazione base	110
votazione rapportata	88
votazione rapportata base	100
data conseguimento	25/06/2020
Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo	UNIVERSITA' ROMA TRE

10. Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS – elenchi aggiuntivi, **a tutte le insegnanti in epigrafe è stato notevolmente decurtato il punteggio**, con conseguente retrocessione nella posizione in graduatoria, rispetto al punteggio atteso (**doc. all. 54**).

11. Si ricorda, sin da ora, che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli **allegati A all'OM n. 60/2020**: “**a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1**; b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2; c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3; d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4; e) prima fascia ITP, allegato A/5; f) seconda fascia ITP, allegato A/6; **g) prima fascia sostegno, allegato A/7**; h) seconda fascia sostegno, allegato A/8; i) prima fascia personale educativo, allegato A/9; j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10 (c. 1)” (**doc. all. 55**).
12. Lo stesso vale anche per l'attribuzione dei punteggi per la formazione degli elenchi aggiuntivi, come previsto dal **DM n. 51 del 3.3.2021**: “i soggetti di cui al comma 1 [coloro i quali hanno acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2021, ndr] sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegata all'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e, dunque, ... dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020” (**doc. all. 56**).
13. Quindi, nel caso delle ricorrenti, **i punteggi avrebbero dovuto essere attribuiti sulla base della tabella A/7** (che comunque, relativamente al titolo di abilitazione, assegna lo stesso punteggio previsto nella tabella A/1, in precedenza utilizzata per le GPS “ordinarie”), ma ciò non è avvenuto, infatti:
- alla dott.ssa **Alibrandi** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 80 punti assegnandole un punteggio di 47.50 punti, invece dei **127,50 punti spettanti**;
 - alla dott.ssa **Anfora** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 83 punti assegnandole un punteggio di 45 punti, invece dei **128 punti spettanti**;
 - alla dott.ssa **Biasion** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 46,5 punti, invece dei **130,5 punti spettanti**;
 - alla dott.ssa **Cosenza** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 81 punti assegnandole un punteggio di 36 punti, invece dei **120 punti spettanti**;
 - alla dott.ssa **Costantini** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 39 punti, invece dei **123 punti spettanti**;
 - alla dott.ssa **Damasi** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 38 punti, invece dei **122 punti spettanti**;
 - alla dott.ssa **D'Avino** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 81 punti assegnandole un punteggio di 57.5 punti, invece dei **138,5 punti spettanti**;
 - alla dott.ssa **Di Filippo** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 83 punti assegnandole un punteggio di 57 punti, invece dei **140 punti spettanti**;



- alla dott.ssa **Di Ruscio** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti e la certificazione informatica dal valore di 1 punto (**doc. all. 57**) assegnandole un punteggio di 36 punti, invece dei **121 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Doddìs** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 43 punti, invece dei **127 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Dolente** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 41 punti, invece dei **125 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Ferrari** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 80 punti assegnandole un punteggio di 44 punti, invece dei **124 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **A. Ferraro** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 49 punti, invece dei **133 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **I. Ferraro** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 83 punti assegnandole un punteggio di 37 punti, invece dei **120 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Festa** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 41 punti, invece dei **125 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Gusciglio** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 43,5 punti invece dei **127,5 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Mancini** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti e 1,5 punti per la Laurea in Scienze Psicologiche applicate (**doc. all. 58**) assegnandole un punteggio di 48 punti, invece dei **133,5 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Marrone** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 83 punti e le certificazioni informatiche dal valore di 1,5 punti e di lingua inglese dal valore di 6 punti (**doc. all. 59**), assegnandole un punteggio di 36 punti, invece dei **126,5 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Napolitano** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti, le certificazioni informatiche per un valore di 2 punti, la certificazione di inglese per un valore di 6 punti e un master di I livello (60 cfu) per un valore di 1 punto, assegnandole un punteggio di 48 punti, invece dei 141 punti spettanti (**doc. all. 60**);
- alla dott.ssa **Russo** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 83 punti assegnandole un punteggio di 51 punti, invece dei **134 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Schintu** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 66 punti, invece dei **150 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Smarrazzo** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti e la certificazione di lingua inglese C2 dal valore di 6 punti e certificazione informatiche per un valore di 1,5 punti e il master dal valore di un punto (**doc. all. 61**), assegnandole un punteggio di 42 punti, invece dei **134,5 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Squeglia** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 80 punti assegnandole un punteggio di 59 punti, invece dei **139 punti spettanti**;
- alla dott.ssa **Stanco** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 83 punti assegnandole un punteggio di 36 punti, invece dei **119 punti spettanti**;



- alla dott.ssa **Stella** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 84 punti assegnandole un punteggio di 51,5 punti, invece dei **135,5 punti spettanti**;
 - alla dott.ssa **Verazzo** non è stata calcolata la Laurea in Scienze della formazione primaria per un valore di 80 punti, e due anni di servizio 2018/2019 2019/2020 dal valore complessivo di 18 punti assegnandole un punteggio di 43 punti, invece dei **141 punti spettanti**.
14. **L'ALGORITMO MINISTERIALE, IN SOSTANZA, NON HA ASSEGNATO ALLE INSEGNANTI I PUNTEGGI DERIVANTI DALLA LAUREA MAGISTRALE E DALL'ABILITAZIONE, oltre che – in alcuni casi – il punteggio per i servizi resi precedentemente o le certificazioni (linguistiche o informatiche) possedute.**
 15. Evidentemente, **il software del Ministero ha considerato esclusivamente i titoli inseriti in questa ultima “tornata”, DIMENTICANDO quelli “importati” dalle GPS di I fascia, a cui le docenti risultano iscritte.**
 16. Eppure, lo stesso MIUR con decreto ministeriale n. 228/2021 aveva stabilito che – nella domanda per gli elenchi aggiuntivi – si sarebbero dovuti inserire **SOLAMENTE gli ulteriori titoli conseguiti rispetto al titolo di accesso, quantomeno con riferimento ai docenti già iscritti nelle GPS e da collocarsi nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di I fascia** (come le ricorrenti, cfr. art. 1, c. 5 – cfr. doc. all. 56).
 17. D'altronde, è fatto notorio che non è possibile iscriversi alla I fascia delle GPS se non si è laureati e abilitati ma, soprattutto, **è consentito iscriversi agli elenchi aggiuntivi delle GPS solo se in possesso del titolo di specializzazione che, però, non può essere conseguito senza preventivamente aver ottenuto il diploma di Laurea e la conseguente abilitazione!**
 18. Insomma, L'ALGORITMO DEL MIUR, LADDOVE HA “DIMENTICATO” LA LAUREA E COMPUTATO IL SOLO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE HA CREATO UN ASSURDO FATTUALE E GIURIDICO.
 19. Così, **successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, le insegnanti hanno proposto uno o più reclami all'USP RM, il quale non ha fornito alcun riscontro (doc. all. 62).**
 20. In seguito, anche questa difesa ha tentato di intraprendere la via conciliativa mediante **lettera diffida** inviata alle Amministrazioni convenute il 14.9.2021 (doc. all. 63).
 21. Tuttavia, dopo tali numerosi tentativi, anche tramite le OO.SS. cui le ricorrenti aderiscono, **solo alcune di loro hanno ottenuto la rettifica del punteggio, ma in nessun caso il Ministero ha provveduto a rettificare la graduatoria.**
 22. Attualmente, sul portale ministeriale “istanze on line” sono stati rettificati i punteggi delle dott.sse:
 - Alibrandi da 47,5 punti a 127,5 punti (doc. all. 64);
 - Anfora da 45 punti a 128 punti (doc. all. 65);
 - Biasion da 46,5 punti a 130,5 punti (doc. all. 66);
 - Cosenza da 36 punti a 120 punti (doc. all. 67);
 - Costantini da 39 punti a 123 punti (doc. all. 68);
 - D'Avino da 57,5 punti a 135,5 punti (doc. all. 69);
 - Damasi da 38 punti a 122 punti (doc. all. 70);
 - Di Ruscio da 36 punti a 120 punti (doc. all. 71);
 - Doddìs da 43 punti a 127 punti (doc. all. 72);
 - Dolente da 41 punti a 125 punti (doc. all. 73);
 - Ferrari da 44 punti a 124 punti (doc. all. 74);
 - Ferraro A. da 49 punti a 133 punti (doc. all. 75);
 - Festa da 41 punti a 125 punti (doc. all. 76);



- Gusciglio da 43,5 punti a 127,5 punti (**doc. all. 77**);
 - Mancini da punti 48 a 133,5 punti (**doc. all. 78**);
 - Napolitano da 48 punti a 132 punti (**doc. all. 79**);
 - Smarrazzo da 42 punti a 126 punti (**doc. all. 80**);
 - Stanco da 36 punti a 129 punti (**doc. all. 81**);
 - Stella da 51,5 punti a 135,5 punti (**doc. all. 82**);
 - Verazzo da 43 punti a 61 punti (**doc. all. 83**).
23. Si noti che, a riprova della correttezza della tesi proposta, **nella quasi totalità dei casi il punteggio corretto dall'Ufficio risulta essere pari a quello rivendicato** dalle ricorrenti sulla base dei titoli di cultura e di servizio posseduti.
24. **Ulteriormente decisiva** – sia ai fini del *fumus*, sia del *periculum* – la circostanza – ricavabile dal **DM del 28.8.2021 con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli immessi in ruolo ai fini e ai sensi dell'art. 59 DL n. 73/2021** – per cui l'ultimo degli ammessi alla procedura straordinaria di immissione in ruolo ha conseguito solo 71 punti (dott. Dionigi Di Fratta), mentre la ricorrente con il punteggio meno elevato (dott.ssa Stanco, con 119 punti) avrebbe comunque conseguito un punteggio utile al ruolo, considerando che, ad es., la dott.ssa Correrà con soli 116 punti è stata ammessa alla procedura con un “piazzamento” intermedio nella graduatoria, e comunque con almeno 25 colleghe a seguirla (**doc. all. 84**).
25. È fatto notorio – e segnalato da notizie di stampa – che le OO.SS. hanno denunciato il caos delle graduatorie ed incontrato più volte i vertici ministeriali, che hanno ammesso gli errori commessi dall'algoritmo utilizzato, garantendo le correzioni dei punteggi, solo in parte realizzate (doc. all. 85).
26. Si fa presente, infine, le ricorrenti **non godono di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnanti** (**doc. all. 86**).

* * *

Tanto premesso, è evidente il diritto delle ricorrenti non solo al **riconoscimento del giusto punteggio**, ma, soprattutto, alla **rettifica della graduatoria**, con conseguente corretto riposizionamento all'interno della stessa.

DIVERSAMENTE, INFATTI, LE INSEGNANTI PERDEREBBERO DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE IMMESSE IN RUOLO, POICHÉ, COME ACCENNATO, IL D.L. N. 73 DEL 2021, ALL'ART. 59, HA PREVISTO GLI ELENCHI AGGIUNTIVI STRAORDINARIAMENTE (ED ESCLUSIVAMENTE) PER L'A.S. 2021/2022.

Il protrarsi di questa situazione di inerzia da parte del Ministero, dunque, causerebbe un danno grave e irreparabile al diritto al lavoro e alla professionalità delle Istanti, qualificabile anche in termini di perdita di *chance*.

* * *

DIRITTO



1) **SUL FUMUS BONI IURIS: IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO E DELLA CORRETTA POSIZIONE NELLA GPS – ELENCHI AGGIUNTIVI**

Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante “*misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito in L. n. 123 del 2021, ha previsto, all'art. 59, “**misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune di sostegno...**”.

Questo articolo ha introdotto una **procedura straordinaria di assunzione da GPS e da relativi elenchi aggiuntivi**, posto comune e di sostegno, a patto che, al termine delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 dalle graduatorie cd. “di merito” (ovvero formatesi all'esito delle tornate concorsuali), residuino posti vacanti e disponibili.

Infatti, al comma 4 dell'articolo citato si legge che: “**in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato... ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ... per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi ... coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021...**”

La norma continua, affermando che il collocamento in posizione utile nelle GPS - elenchi aggiuntivi dà diritto all'avvio del percorso di formazione e prova che, se valutato positivamente, si pone come presupposto di ammissione alla prova disciplinare, il cui superamento determina, infine, l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo presso la medesima istituzione scolastica ove il docente ha prestato servizio a tempo determinato, a far data dal 1.9.2021.

Dunque, il c.d. Sostegni *bis* si pone in un'ottica di lotta alla precarizzazione dei docenti, concedendo loro **un'unica e irripetibile possibilità di essere stabilizzati definitivamente**.

Nel caso di specie, le insegnanti erano in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge, inclusa la specializzazione conseguita entro il 31 luglio 2021.

Così, le ricorrenti hanno tempestivamente e correttamente provveduto a compilare e inviare la domanda per l'iscrizione agli elenchi aggiuntivi, ma – al momento della pubblicazione delle graduatoria – avvenuta, una prima volta, in data 9 agosto u.s., il loro punteggio si è rivelato errato, con ricadute negative sul posizionamento in graduatoria e l'impossibilità di espletare l'anno di formazione e prova.

E pensare che, al momento della compilazione della domanda, le docenti si sono limitate a seguire le indicazioni riportate sul sito del MIUR, ove era indicato che, all'atto dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi, sarebbe bastato “*importare titoli **ulteriori** rispetto al titolo di accesso*”, titolo che, in quanto già inserito nella domanda per l'iscrizione alle GPS I fascia, era già presente nel *database* ministeriale.

Ciò è avvenuto in quanto **l'algoritmo ministeriale non ha calcolato, nella maggior parte dei casi, i punti derivanti dalla Laurea e dall'abilitazione.**



Questo risulta ancor più paradossale se si tiene conto del fatto che i titoli di Laurea e di abilitazione sono requisiti di accesso alla I fascia delle GPS, senza i quali non si può presentare la domanda e, conseguentemente, nemmeno iscriversi ai relativi elenchi aggiuntivi!

Ancora, si segnala che il file “pdf” riepilogativo e confermativo dell’avvenuta iscrizione alla GPS elenchi aggiuntivi elencava tutti i titoli posseduti dalle insegnanti (anche quelli “importati” dalle GPS, con la dicitura “**presente su GPS**”), i quali – in fase di calcolo – sono stati incredibilmente omessi ai fini del punteggio finale!

È pacifico che **i criteri di calcolo del punteggio su cui l’algoritmo avrebbe dovuto effettuare la comparazione ai fini del punteggio sono previsti dall’art. 3 dell’OM n. 60/2020: “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”.**

Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A e, per quanto qui interessa, le tabelle di riferimento sono le A/1 e A/7.

Ebbene, **alla stregua delle tabelle suddette, i punteggi delle ricorrenti, come esposto al p.to 13 del fatto, sono tutti errati e devono essere rettificati, contestualmente alla graduatoria.**

Quanto detto, è ulteriormente provato dalla circostanza secondo cui il MIUR, resosi conto degli errori creati dall’algoritmo negli elenchi aggiuntivi, ha pubblicato, in data 17 agosto u.s., una seconda graduatoria, in rettifica della precedente, ma il punteggio delle ricorrenti è rimasto comunque invariato.

A ciò si aggiunga che, come risulta dal DM n. 897 del 28.8.2021 con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli immessi in ruolo ai fini e ai sensi dell’art. 59 DL n. 73/2021 – l’ultimo degli ammessi alla procedura straordinaria di immissione in ruolo ha conseguito solo 71 punti (dott. Dionigi Di Fratta), mentre la ricorrente con il punteggio meno elevato (dott.ssa Stanco, con 119 punti) avrebbe comunque conseguito un punteggio utile al ruolo, considerando che, ad es., la dott.ssa Correrà con soli 116 punti è stata ammessa alla procedura con un “piazzamento” intermedio nella graduatoria, e comunque con almeno 25 colleghe a seguirla!

E non si dica che l’errore è attribuibile alle stesse docenti, in quanto anche nella denegata ipotesi in cui esso fosse stato da loro commesso, è ormai costante l’orientamento della **Giurisprudenza**, secondo cui: “**in tema di graduatorie provinciali ... è legittimo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla graduatoria definitiva con conseguente collocazione del richiedente nella diversa e superiore posizione all’interno della graduatoria definitiva allorché l’attribuzione del punteggio inferiore è dovuta in via esclusiva all’erronea indicazione da parte del ricorrente dei servizi prestati ... in conseguenza del malfunzionamento del sistema informatico ... quand’anche peraltro si fosse trattato di un**



vero e proprio errore di digitazione, l'amministrazione ... era comunque a conoscenza dei servizi resi dal docente ... " (Trib. Venezia del 29.5.2020).

È ben noto, infatti, che l'apparente oggettività della macchina/algoritmo e la sicura velocità di elaborazione dei dati stanno rappresentando, per il Ministero, uno strumento per migliorare l'efficienza delle sue attività.

Però, la Giurisprudenza ha già più volte censurato gli errori verificatisi in sede di utilizzo degli algoritmi ministeriali (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

In sostanza, secondo la Giurisprudenza amministrativa, *"la regola che governa l'algoritmo deve essere conoscibile e valutabile alla luce dei principi di logicità e ragionevolezza e, pertanto, anche soggetta alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere (come la disparità di trattamento tra situazioni uguali o comparabili, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità, ecc.), nella considerazione che l'amministrazione debba agire sempre quale soggetto razionale"*.

Quindi, deve comunque esistere - nel processo decisionale - un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, con un meccanismo definito – in ambito matematico – come HITL (*human in the loop*).

In tal senso, l'orientamento è ormai consolidato nell'escludere la legittimità di una decisione puramente automatica, in quanto l'algoritmo deve svolgere una funzione solo "servente" e strumentale, quale supporto automatizzato della decisione umana e dell'istruttoria procedimentale che il Ministero deve svolgere, tenendo presente che ci troviamo di fronte a casi di mera discrezionalità tecnica.

In un altro recente caso, sempre concernente una procedura di assegnazione di sedi scolastiche ai docenti, **il Consiglio di Stato (sent. n. 881 del 2020)** ha affermato che l'impiego di tali supporti comporta, in realtà, una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre, ribadendo il necessario rispetto dei principi di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica.

Infine, si segnala una recente pronuncia di merito (**Tribunale di Tivoli 27 aprile 2021**), che ha accolto il reclamo di un docente, assistito dagli Scriventi difensori, il quale, a causa di un errore di programmazione del software del Ministero dell'Istruzione (errata attribuzione di codici alle classi di concorso), si era visto assegnare un punteggio minore nelle graduatorie scolastiche. Tale vicenda dimostra come l'utilizzo errato dell'algoritmo ministeriale non possa ledere i diritti del soggetto, poiché è la P.A. che deve tutelare il *"favor participationis"* del cittadino e non il cittadino che deve farsi carico del buon andamento della P.A..

Pertanto, ove il sistema informatico del MIUR avesse calcolato correttamente il punteggio delle nostre Assiste, queste si ritroverebbero con una posizione in graduatoria molto più alta, che avrebbe permesso loro di ottenere pacificamente un contratto a tempo determinato che, completato l'anno di



formazione e prova, unitamente al buon esito della prova disciplinare, si sarebbe convertito in uno a tempo indeterminato, con **efficacia retroattiva a decorrere dall'1.9.2021**.

A ciò si aggiunga che il Ministero ha tenuto e sta tuttora mantenendo un **comportamento confessorio degli errori di calcolo**, consistente nella **correzione spontanea dei punteggi** che, però, come detto, non ha portato ad una rettifica della graduatoria.

Simile atteggiamento – che si è concretizzato in una dichiarazione di scienza, relativamente al punteggio attribuito alle docenti – è valutabile in sede di giudizio in termini di **confessione ai sensi dell'art. 2730 c.c.**, come ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui *“la valutazione confessoria di fatti [o atti, ndr] sfavorevoli al dichiarante può essere accertata dal giudice anche in riferimento a **comportamenti pregressi della parte dichiarante**, valutati secondo il principio di buona fede”* (Cass. n. 10387/2018).

* * *

2) **SUL PERICULUM IN MORA**

2A) **SULL' IRREPARABILITÀ**

Il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbero sopportare le docenti – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- **si sono ritrovate** – per effetto della GPS – elenchi aggiuntivi per la Provincia di Roma – **nell'impossibilità di conseguire la posizione loro spettante nella graduatoria in questione ed anche nella GPS “ordinaria”, con la conseguente completa negazione di ogni possibilità di impiego stabile alle dipendenze della Scuola!**
- il mancato posizionamento spettante sulla base del punteggio in detta graduatoria **pregiudica irreparabilmente la possibilità delle ricorrenti di essere assunte a tempo indeterminato**, possibilità limitata dalla Legge al solo a.s. in corso;
- le ricorrenti **non godono di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnanti**.

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario le ricorrenti sarebbero costrette a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego quali docenti dell'Amministrazione convenuta, senza alcuna possibilità di conseguirla in futuro stante la chiara limitazione imposta dalla norma.

Pertanto, si chiede l'intervento di Codesto Giudice al fine di accertare il diritto delle docenti in epigrafe all'attribuzione del punteggio loro spettante, sulla base del titolo di abilitazione posseduto, delle certificazioni conseguite e del servizio precedentemente svolto nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, all'interno della graduatoria provinciale per le supplenze-elencchi aggiuntivi per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (Provincia di Roma), istituiti dall'articolo 59 del DL n. 73 del 2021 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione



convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Ufficio di rettificare senza ulteriore indugio la graduatoria di cui alla nota MIUR – USP RM n. 0025896 del 17 agosto 2021.

* * *

2B) SULL'IMMINENZA

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che **le reclamanti, allo stato, sono escluse dalla procedura di immissione in ruolo straordinaria per la Provincia di Roma.**

Proprio a causa di ciò, le insegnanti sono costrette a rivolgersi alla Magistratura in via d'urgenza, in quanto – nelle more di un procedimento ordinario – vedrebbero pregiudicate le loro *chance* di impiego al servizio del Ministero a tempo indeterminato!

* * *

3) RICHIESTA DI EMISSIONE DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qualvolta sussistano ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso del tempo necessario per la convocazione della controparte, ovvero quanto l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie, la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, tenuto conto che le colleghe e i colleghi delle ricorrenti posizionatisi utilmente nella graduatoria provinciale per le supplenze-elenchi aggiuntivi stanno maturando l'anno di formazione e prova, per conseguire, dal prossimo anno ma con decorrenza dallo scorso 1 settembre, **l'assunzione definitiva tempo indeterminato.**

Consentire, quindi, alle ricorrenti l'inserimento nella corretta posizione nella graduatoria in commento equivarrebbe a tutelarne la dignità umana e professionale, **evitando che possano esaurirsi i posti disponibili ai fini dell'immissione in ruolo a causa di un mero errore informatico.**

In aggiunta, il Ministero ha già ammesso gli errori di calcolo mediante la correzione dei punteggi nel sistema informatico di inoltro delle candidature.

* * *

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, le dott.sse Alibrandi, Anfora, Biasion, Cosenza, Costantini, Damasi, D'Avino, Di Filippo, Di Ruscio, Doddìs, Dolente, Ferrari, Ferraro Alessia, Ferraro Ilaria, Festa, Gusciglio, Mancini, Marrone, Napolitano, Russo, Schintu, Smarazzo, Squeglia, Stanco, Stella e Verazzo, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate, chiedono all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669***bis*** e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

occorrendo anche a mezzo di decreto emanato inaudita altera parte



- A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'attribuzione del punteggio loro spettante sulla base del titolo di abilitazione posseduto, delle certificazioni conseguite e del servizio precedentemente svolto, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, all'interno della graduatoria provinciale di Roma per le supplenze-elenchi aggiuntivi per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria, istituiti dall'articolo 59 del decreto legge numero 73 del 2021 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha – altresì – negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MIUR – USP RM n. 0025896 dello scorso 17 agosto 2021, di assegnare loro una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda e di ammetterle alla procedura straordinaria di cui alla norma sopra citata;
- B) il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti delle ricorrenti;
- C) spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.
PREMESSO**

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

RITENUTO

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella GPS – el. agg. *ex nota* MIUR – USP RM n. 0025896 dello 17 agosto 2021;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria *ex nota* MIUR – USP RM n. 0025896 dello 17 agosto 2021 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;



- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MIUR – USP RM n. 0025896 dello 17 agosto 2021 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell’accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi?”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza;
- f) quietanza di pagamento dell’importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l’importo del servizio per l’attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall’istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile. Pertanto, l’importo del contributo unificato è pari ad euro 259,00.

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede al MIUR di esibire, *ex art. 210 c.p.c.*, l’algoritmo del sistema informatico che, in maniera automatica, valuta i titoli di accesso e i titoli di servizio a fronte di un diritto delle ricorrenti alla piena conoscibilità dell’atto amministrativo come, da ultimo, riconosciuto da Cons. Stato Sez. VI, 4.2.2020, n. 881 (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca c. O.B. e altri) secondo cui, in tema di graduatorie concorsuali del MIUR: *“il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) debba essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In proposito, va ribadito che, la «caratterizzazione multidisciplinare» dell’algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la «formula tecnica», che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella «regola giuridica» ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le già individuate conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità”*.

* * *

Si depositano, tutti in copia:

- 1) CCNL Comparto Scuola 2016/2018; Diploma di Laurea Alibrandi;
- 2) Diploma di Laurea Anfora;
- 3) Diploma di Laurea Biasion;
- 4) Diploma di Laurea Cosenza;
- 5) Diploma di Laurea Costantini;
- 6) Diploma di Laurea Damasi;
- 7) Diploma di Laurea D’Avino;
- 8) Diploma di Laurea Di Filippo;



-
- 9) Diploma di Laurea Di Ruscio;
 - 10) Diploma di Laurea Doddis;
 - 11) Diploma di Laurea Dolente;
 - 12) Diploma di laurea Ferrari;
 - 13) Diploma di Laurea A. Ferraro;
 - 14) Diploma di Laurea I. Ferraro;
 - 15) Diploma di Laurea Festa;
 - 16) Diploma di Laurea Gusciglio;
 - 17) Diploma di Laurea Mancini;
 - 18) Diploma di Laurea Marrone;
 - 19) Diploma di Laurea Napolitano;
 - 20) Diploma di Laurea Russo;
 - 21) Diploma di Laurea Schintu;
 - 22) Diploma di Laurea Smarrazzo;
 - 23) Diploma di Laurea Squeglia;
 - 24) Diploma di Laurea Stanco;
 - 25) Diploma di Laurea Stella;
 - 26) Diploma di Laurea Verazzo;
 - 27) Specializzazione Alibrandi;
 - 28) Specializzazione Anfora;
 - 29) Specializzazione Biasion;
 - 30) Specializzazione Cosenza;
 - 31) Specializzazione Costantini;
 - 32) Specializzazione Damasi;
 - 33) Specializzazione D'Avino;
 - 34) Specializzazione Di Filippo;
 - 35) Specializzazione Di Ruscio;
 - 36) Specializzazione Doddis;
 - 37) Specializzazione Dolente;
 - 38) Specializzazione Ferrari;
 - 39) Specializzazione A. Ferraro;
 - 40) Specializzazione I. Ferraro;
 - 41) Specializzazione Festa;
 - 42) Specializzazione Gusciglio;
 - 43) Specializzazione Mancini;
 - 44) Specializzazione Marrone;
 - 45) Specializzazione Napolitano;
 - 46) Specializzazione Russo;
 - 47) Specializzazione Schintu;
 - 48) Specializzazione Smarrazzo;
 - 49) Specializzazione Squeglia;
 - 50) Specializzazione Stanco;
 - 51) Specializzazione Stella;
 - 52) Specializzazione Verazzo;
 - 53) n. 26 domande GPS – elenchi aggiuntivi presentate dalle ricorrenti;
 - 54) graduatoria elenchi aggiuntivi ADEE del 17 agosto 2021;
-



-
- 55) O.M. n. 60/2020 e tabelle allegate;
- 56) DM n. 51/2021;
- 57) certificazione informatica Di Ruscio;
- 58) Diploma di Laurea in Psicologia Mancini;
- 59) certificazioni informatiche e di lingua inglese Marrone;
- 60) certificati di lingua inglese, informatici e master Napolitano;
- 61) certificato lingua inglese, certificazioni informatiche e master Smarrazzo;
- 62) reclami inoltrati dalle ricorrenti;
- 63) lettera diffida del 14.9.2021 e relative attestazioni di accettazione e consegna;
- 64) rettifica Alibrandi;
- 65) rettifica Anfora;
- 66) rettifica punteggio Biasion;
- 67) rettifica Cosenza;
- 68) rettifica punteggio Costantini
- 69) rettifica punteggio D'Avino
- 70) rettifica punteggio Damasi;
- 71) rettifica punteggio Di Ruscio;
- 72) rettifica punteggio Doddis;
- 73) rettifica punteggio Dolente;
- 74) rettifica Ferrari;
- 75) rettifica punteggio Ferraro A.;
- 76) rettifica punteggio Festa;
- 77) rettifica punteggio Gusciglio;
- 78) rettifica Mancini;
- 79) rettifica Napolitano;
- 80) rettifica Smarrazzo;
- 81) rettifica punteggio Stanco;
- 82) rettifica punteggio Stella;
- 83) rettifica punteggio Verazzo.
- 84) DM USR – Ufficio IV del 28.8.2021.
- 85) articoli della stampa specializzata reperibili ai seguenti URL:
<https://www.miuristruzione.com/2021/09/07/errori-incarichi-gps-per-le-supplenze-2021-un-disastro-annunciato/>;
<https://www.scuolainforma.it/2021/08/09/gps-2021-22-permangono-tanti-errori-anche-negli-elenchi-aggiuntivi-e-caos-servono-piu-controlli.html>; <https://www.orizzontescuola.it/gps-docenti-correzione-massiva-degli-errori-dal-23-agosto-verifica-delle-istanze-prima-delle-nomine-per-i-ruoli/>;
- 86) moduli dichiarazioni 730 a campione.

Roma, 1 ottobre 2021

(prof. avv. olanda Piccinini)

(avv. Marco Isceri)

firme digitali

